

Prot. 310821/MP

Ravenna, 31 agosto 2021

Alla c.a. dei Gent.mi **Dirigenti Scolastici** e **D.S.G.A.****A seguito della richiesta di alcuni chiarimenti riporto le seguenti note:****Esenzione dalla vaccinazione e cosa deve contenere la certificazione**

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui del decreto (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105) le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una **validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni**; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al **30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni**, le certificazioni potranno essere **rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito** che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.....

La certificazione deve contenere

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita),
2. **la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;**
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale),
6. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Nota:

Si può ottenere il Green pass anche se non si è vaccinati? Sì, Tutte quelle persone che non possono ricevere il vaccino per motivi comprovati. Queste potranno richiedere il certificato di esenzione alla vaccinazione, documento che gli permette di avere anche la certificazione verde obbligatoria dal 6 agosto per accedere a eventi pubblici, ristoranti e palestre. Le indicazioni riguardo a chi ha diritto a ottenerla e come sono indicate nella circolare del Ministero della Salute

Esperti esterni e lavoratori retribuiti direttamente dall'Istituto Scolastico

Devono possedere o esibire il Green Pass?

In fase contrattuale può essere richiesto come requisito per poter svolgere l'incarico, come qualunque altro requisito necessario alla tutela della salute e utile alla valutazione della miglior proposta. L'assenza di green pass costituirebbe un grave rischio interferenziale, che **devo eliminare**, se non possibile **almeno ridurre** (c. c art. 15 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) o adottare misure ritenute opportune per **garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi (c. t art. 15 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Lavoratori in appalto di cui la Scuola non è Committente (servizio mensa, educatori, ecc...)

Si può invitare gli Enti locali a richiedere il green pass ai loro fornitori che lavorano stabilmente nella scuola.

Cordiali saluti

RSPP

Dott. Mario Padroni
